



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.10/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20801/2024 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in REGGIO
CALABRIA [redacted] DOM DIG, presso lo
studio dell'avvocato [redacted]
che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

[redacted]

[redacted]

-intimata-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 140/2024 depositata il 04/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

La Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza nr 154/2022 del Tribunale di Reggio Calabria il quale, nell'ambito del procedimento diretto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto un assegno di mantenimento in favore dei due figli minori nella misura di € 200,00 per ciascuna. Il giudice del gravame rilevava che la sola questione messa in discussione dall'appellante era circoscritta al quantum del mantenimento relativo ai figli minori.

Osservava al riguardo che il [REDACTED] era onerato legalmente a partecipare pro quota al mantenimento dei propri figli venendo a tal riguardo in rilievo la sola capacità lavorativa generica di cui non era stata dimostrata l'assenza.

In questa prospettiva evidenziava non risulta afflitto da alcuna specifica invalidità o inidoneità (qui né dedotta, né, a fortiori, dimostrata), si trovava ancora in età lavorativa (essendo nato il [REDACTED] 1963) e risultava peraltro essersi già impegnato in diverse attività.

Con riguardo alla misura la Corte distrettuale osservava che non poteva essere accolta la richiesta dell'appellante di cristallizzare il quantum nell'importo previsto in sede di separazione, per un verso, considerando le accresciute esigenze dei figli oggi in fase adolescenziali e, per altro verso, il carattere del tutto inadeguato



del contributo proposto (€ 100,00 per ogni figlio) al di sotto di una soglia minima parametrata alle esigenze di vita dei minori.

Rilevava che l'importo stabilito dal Tribunale nella misura di € 200,00 per ciascun figlio rappresentava la soglia minima dalla quale non vi era ragioni per discostarsi.

Riteneva infatti che l'appellante era tenuto ad assolvere tale obbligo avendo lo stesso ammesso di lavorare come musicista pur non precisando, né documentando, i propri effettivi guadagni.

Osservava poi che la prospettata influenza negativa sulla sua attività lavorativa delle misure correlate al Covid 19, in disparte ogni valutazione sulla prova del nesso eziologico e del concreto pregiudizio patito e a fronte del venir meno, già da tempo, della relativa emergenza pandemica, non era in ogni caso da ritenersi più attuale, essendosi pertanto conseguentemente esaurita anche qualsivoglia eventuale influenza pregiudizievole sulla sua odierna capacità di contribuzione e che le ulteriori vicende emergenti dagli atti ed incidenti sulla sua condizione economico reddituale si palesavano poi risalenti.

Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito [REDACTED] che è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter comma 4 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c, tutti in relazione all'art. 360 numeri 3, 4, 5 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di valutare ed esaminare e/o per non aver valutato correttamente la pur dedotta e provata situazione economica e/o personale dell'odierno ricorrente nonché della sig.ra [REDACTED]



██████████ non tenendo conto della effettiva e rispettiva situazione economica di fatto dei due ex coniugi in oggetto.

Si lamenta in particolare che il giudice del gravame avrebbe valutato in sede di determinazione della misura di mantenimento da porre a carico del padre unicamente le accresciute esigenze dei figli trascurando le sue mutate condizioni economiche in senso peggiorativo anche a causa della rilevante esposizione debitoria verso il fisco.

Si sostiene che, diversamente l'appellata, non avrebbe provato alcuna modifica delle proprie condizioni economiche e delle mutate esigenze dei figli.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 c. 6 Costituzione Italiana nonché' degli artt. 112 e 132 c.2 n. 4 c.p.c. e dell'art 118 disp. att. C.p.c., tutti in relazione all'art. 360 n.3, 4 e 5 c.p.c. per avere la Corte di appello ommesso di pronunciarsi su quanto dedotto e provato dall'odierno ricorrente in merito alla mancanza e/o carenza e/o illogicità e/o insufficienza e/o apparenza e/o erroneità della motivazione della sentenza n. 154/22 in punto di aumento del contributo al mantenimento dei figli minori, e per avere altresì ignorato completamente le circostanze di fatto e diritto dedotte in tal senso dal ██████████ senza nemmeno pronunciarsi su di esse, ne' tantomeno di motivare correttamente in punto, con ulteriore violazione oltre che delle norme poc'anzi citate, del principio, costituzionalmente garantito, di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

I motivi, che meritano un esame congiunto per l'intima connessione, non superano il vaglio di ammissibilità.



Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.Lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 l. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).

La norma prevede, in particolare, che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."

Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.

Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.

Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati



e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità ~~delle loro~~ inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.).

È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.

Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.

In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta



dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

I giudici della Corte di appello territoriale hanno correttamente applicato i superiori principi e hanno ponderato in dettaglio la situazione del soggetto onerato in punto capacità lavorativa ed ha escluso, sulla base di un accertamento di fatto, che l'appellante versasse in condizioni di indigenza estrema senza sua colpa o inerzia colpevole o si trovasse nella concreta impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli cui è tenuto per legge.

In questa prospettiva ha sottolineato come lo stesso non fosse affetto da patologie che lo rendessero invalido al lavoro e come fosse munito della capacità lavorativa potenziale ex se sufficiente ai fini dell'obbligo di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c., nonché ex art. 30 Cost. resa evidente dall'impegno dimostrato in attività lavorative "anche in ambiti inter se distantibus" (cfr. pag 7 della sentenza).

Con riguardo alla misura ha correttamente considerato che il contributo di € 200,00 per ciascun figlio rappresenta la soglia minima per soddisfare in ragione dell'età le esigenze nel frattempo accresciute rispetto all'epoca dell'accordo separativo, trovandosi entrambi i minori nella fase adolescenziale [redacted] 17 e [redacted] 12 anni).

Le aumentate esigenze dei figli in relazione all'età costituiscono fatto notorio che non necessita infatti di apposita dimostrazione e come ha correttamente rilevato la Corte distrettuale di per sé legittima la revisione pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.



La Corte di merito ha spiegato in modo chiaro e compiuto le ragioni del proprio convincimento in ordine alle ragioni che hanno indotto a disporre un aumento del contributo del mantenimento in favore dei figli minori, con un percorso argomentativo certamente superiore alla soglia del "minimo costituzionale", consentendo così il controllo sull'esattezza e sulla logicità della motivazione, sicché non ricorre il vizio motivazionale denunciato.

Il ricorrente tenta infatti di sollecitare, una nuova valutazione della questio facti innanzi a questo giudice di legittimità, richiedendo un nuovo apprezzamento in fatto dei presupposti, già correttamente scrutinati dai giudici del merito, i quali escluso da prendersi in considerazione per una corretta quantificazione dell'assegno di mantenimento di figli.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della [REDACTED] che è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte

- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 10.09.2025

Il Presidente



(Alberto Giusti)

